

STATUTO

della SCUOLA DELL' INFANZIA ALESSANDRO CAMUSSONI

di ALBAIRATE

DENOMINAZIONE - SEDE - ORIGINE - NATURA GIURIDICA

ART. 1

La Scuola dell'Infanzia Alessandro Camussoni, con sede in Albairate - Via Roma n. 20, ebbe origine da un lascito testamentario esplicito alla locale Congregazione di Carità dal defunto Pietro Fossati morto a Milano il 21 giugno 1886 per erigere nel paese un asilo per l'infanzia.

Fu eretto in Ente Morale con Sovrano Decreto del Re D'Italia in data 3 febbraio 1889, art. 358 Campione Concessioni, per essere retto a norma della Legge 3 agosto 1862, n. 753 sulle Opere Pie e del relativo regolamento approvato con R.D. 27 novembre 1862, n. 1007.

La sede dell'ente inizialmente era situata nei locali in affitto di Piazza Garibaldi.

Successivamente la Congregazione di Carità, per mezzo del suo Presidente "Geom. Alessandro Camussoni" nel 1923 acquistò l'attuale sede di Via Roma.

Negli anni trenta fu intitolato all'insigne figura del Geom. Camussoni ricordata con una lapide affissa all'ingresso dell'Asilo, ora dispersa.

L'Ente fu poi escluso dal trasferimento al Comune perché svolgente in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-

religiosa (ex art. 25 D.P.R. 616/77) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1978, (posizione n. 99 - elenco n. 14) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 361 del 29 dicembre 1978, pag. 9321 ed in seguito inserito nell'elenco delle II.PP.A.B. della Regione Lombardia.

La Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. 5/23477 del 9 giugno 1992, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 14 settembre 1992, ha disposto la depubblicizzazione dell'Ente ai sensi della Leggi Regionali 27 marzo 1990, n. 21 e 22.

ART. 2

Attualmente la Scuola dell'Infanzia Alessandro Camussoni è una Fondazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e segg. del Codice Civile.

L'Ente è iscritto dal 7 aprile 2001 al n. 162 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano.

FINALITA'

ART. 3

La Fondazione non ha fini di lucro e svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. La sua durata è a tempo indeterminato.

La Fondazione si ispira ai principi dell'educazione cattolica nello svolgimento della propria attività formativa e, comun-

que, ai principi della dottrina sociale della Chiesa nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

La Fondazione gestisce una scuola di ispirazione cattolica, con lo scopo di accogliere, nell'ambito territoriale locale, i bambini di ambo i sessi in età prescolare e di provvedere alla loro educazione intellettuale, morale, fisica e alla loro formazione religiosa.

Fino a quando le condizioni di personale, economiche e ambientali lo consentiranno, potrà estendere la sua attività all'educazione, e all'organizzazione del tempo libero, per la gioventù, sempre con la stessa ispirazione e lo stesso fine.

Per attuare le proprie finalità la Scuola dell'Infanzia recepisce il progetto educativo dell'AMISM di Milano (Associazione Milanese Scuole Materne) affiliata alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) cui essa aderisce.

ART. 4

La Scuola accoglie i bambini in età prescolare secondo la normativa vigente, estendendo il suo servizio anche alle attività di formazione ed educazione in convenzione con Enti pubblici e privati. Appositi regolamenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione per la scuola dell'Infanzia e per altre eventuali attività in convenzione o meno, stabiliscono le modalità, norme e requisiti di ammissione e frequenza alle strutture, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

ART. 5

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili e immobili esistenti nonché da quelli che saranno acquisiti successivamente a qualsiasi titolo.

Gli immobili sono costituiti da due unità immobiliari, siti nel territorio del Comune di Albairate, e censite al NCEU: al Fg. 9 Part. 104 sub 701 - Cat. B/1 - cl. U - Cons. Mc. 2732 - Sup. Cat. Mq. 760 - Rendita Euro 2.116,45; al Fg. 9 Part.953 sub 701 - Cat. B/1 - cl. U - Cons. Mc. 85 - Sup. Cat. Mq. 25 - Rendita Euro 65,85.

I beni mobili per quanto necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

L'Ente provvede ai suoi scopi con:

- entrate patrimoniali e rendite del suo patrimonio;
- contributi dello Stato, di Enti Pubblici e Privati;
- contributi delle famiglie;
- raccolte fondi;
- oblazioni e lasciti;
- ogni altro provento, non espressamente destinato all'incremento del patrimonio.

ART. 6

È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la desti-

nazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È fatto altresì obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

ORGANI DELL' ENTE

ART. 7

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 8

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque) membri e costituito nel modo seguente:

- due membri nominati dal Consiglio Pastorale della Parrocchia di Albairate;
- due membri nominati dal Consiglio comunale del Comune di Albairate;
- un membro in rappresentanza dei genitori nominato annualmente fra i rappresentanti di classe.

Gli amministratori non possono trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. e, qualora tali condizioni sopraggiungessero nel corso del loro mandato, decadono di diritto, senza necessità di pronunciamenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione la

coordinatrice didattica, senza diritto di voto.

Nella prima seduta, il Consiglio di Amministrazione elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice Presidente nonché il Segretario, carica quest'ultima che può essere ricoperta anche da un esterno al Consiglio.

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni dalla data di insediamento del Consiglio a eccezione del rappresentante dei genitori che è eletto annualmente in concomitanza con l'elezione degli organi collegiali.

Ogni amministratore può assumere la carica per un massimo di tre mandati consecutivi.

Se durante il triennio vengono a mancare, per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo che li ha eletti provvederà alla loro sostituzione a norma del presente articolo.

I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del triennio in corso. Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle proprie riunioni esperti nelle varie materie, senza diritto di voto.

La carica di amministratore è gratuita. Spetta unicamente il rimborso delle spese vive, debitamente documentate, sostenute in nome e per conto della Fondazione.

ART. 9

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- approvare i bilanci preventivi e consuntivi, redatti per an-

no solare;

- approvare i regolamenti interni;

- assumere, sospendere e licenziare il personale;

- stipulare atti, convenzioni, contratti di ogni genere inerenti l'attività dell'Ente;

- conferire procure e delegare proprie specifiche funzioni ai suoi singoli componenti, nei limiti individuati dal Consiglio stesso con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

- deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;

- controllare, anche tramite organi con specifica competenza il conseguimento delle finalità statutarie, del progetto educativo e del regolamento interno;

- deliberare il contributo mensile delle famiglie per la scuola dell'Infanzia e per eventuali altre attività svolte;

- deliberare sull'acquisizione e l'alienazione di beni mobili ed immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;

- deliberare l'accensione di mutui, l'apertura di conti correnti, l'iscrizione, postergazione e cancellazione di ipoteche, nonché il compimento di ogni atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;

- deliberare le modifiche allo statuto mantenendo inalterate le finalità degli artt. 2 e 3 del presente documento;

- adempiere inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e deliberare su tutti gli affari

che interessano l'Ente;

- deliberare l'estinzione della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per la redazione e approvazione del preventivo, nonché del conto consuntivo di gestione e in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione viene fatta dal Presidente con mezzi idonei, senza obbligo di forma, di cui si abbia prova certa dei destinatari da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio o in caso di motivata urgenza almeno due giorni prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-

sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, l'alienazione dei beni immobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali e l'estinzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno quattro dei membri del Consiglio.

Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone che debbono avvenire con voto segreto.

ART. 11

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 (tre) riunioni consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso. Il Presidente ne dà immediata comunicazione all'organismo cui apparteneva il componente dichiarato decaduto per la sua sostituzione.

ART. 12

Le dimissioni per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente fra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle stesse per la relativa surroga.

Le dimissioni, a norma delle leggi in materia, sono irrevocabili, non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci dal momento della presentazione.

ART. 13

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alle amministrazioni e organi interessati le designazioni dei propri rappresentanti perché si possa procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto resta comunque in carica fino all'insediamento di quello nuovo nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

VERBALE DELLE ADUNANZE

ART. 14

Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario dell'Ente o, in mancanza di questo dal consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da Segretario.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segreta-

rio.

Ogni Consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione, a giustificazione del suo voto.

PRESIDENTE

ART. 15

Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto o che gli siano state delegate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati dal Consiglio stesso con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; vigila e dirige, con la collaborazione della coordinatrice didattica, tutta l'attività dell'Ente, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni da esso assunte.

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza di questo.

Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni, per iscritto ad un altro Consigliere.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o, se non nominato, il membro più anziano per età.

AMICI DELL'ASILO

ART. 16

La Fondazione può avvalersi dell'opera gratuita di terze persone, definite "Amici dell'Asilo".

Ogni Amico dell'Asilo deve essere maggiorenne e non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o reati relativi a contatti con i minori.

L'attività e la partecipazione degli Amici dell'Asilo è normata da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17

In caso di estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione delibererà la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo ad altro Ente benefico di analoghe finalità, che subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla stessa.

ART. 18

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia di persone giuridiche di diritto privato legalmente riconosciute.